

REGOLAMENTO
SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI
COMUNI URBANI DELLA CITTÀ DI SAN GEMINI.

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi generali
- Articolo 4 - I Cittadini Attivi
- Articolo 5 - Ambiti di collaborazione
- Articolo 6 - Il ruolo delle scuole
- Articolo 7 - Interventi sugli spazi pubblici, sulle risorse comuni e sugli edifici
- Articolo 8 - Gestione condivisa di spazi pubblici
- Articolo 9 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici
- Articolo 10 - Patto di collaborazione
- Articolo 11 - Durata della collaborazione
- Articolo 12 - Procedimento di formazione del patto di collaborazione - parte generale
- Articolo 13 - Procedimento di formazione del patto di collaborazione - parte speciale
- Articolo 14 - Recesso e risoluzione
- Articolo 15 - Accesso agli spazi comunali
- Articolo 16 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 17 - Affiancamento nella progettazione
- Articolo 18 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
- Articolo 19 - Donazioni e sponsorizzazioni
- Articolo 20 - Autofinanziamento
- Articolo 21 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Articolo 22 - Agevolazioni amministrative
- Articolo 23 - Comunicazione collaborativa
- Articolo 24 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
- Articolo 25 - Prevenzione dei rischi e coperture assicurative
- Articolo 26 - Disposizioni in materia di responsabilità
- Articolo 27 - Disposizioni transitorie
- Articolo 28 - Clausole interpretative
- Articolo 29 - Entrata in vigore e sperimentazione
- Articolo 30 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i Cittadini e il Comune di San Gemini per l'amministrazione condivisa, cioè la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. La promozione della cittadinanza attiva, in attuazione degli articoli 114 comma 2, 118 ultimo comma e 117 comma 6 della Costituzione, e dell'art. 3 D.Lgs. 267/2000, è riconosciuta quale funzione istituzionale dell'ente.
2. La collaborazione di cui al comma che precede può essere avviata per iniziativa dei Cittadini o dell'Amministrazione comunale e si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento fattispecie in cui la materia sia compiutamente disciplinata da Leggi, Regolamenti e altre specifiche normative, anche di natura convenzionale. Restano, inoltre, ferme le previsioni regolamentari di questo Ente che disciplinano le erogazioni dei contributi e altri benefici economici a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

- a) Beni comuni urbani o beni comuni:** i beni, materiali, immateriali quindi anche digitali, che i Cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all'interesse delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della costituzione per garantire la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione o gestione in forma condivisa;
- b) Cittadini attivi o Cittadini:** tutti i soggetti individuali, indipendentemente dai requisiti di residenza e cittadinanza, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche esercitanti attività economiche, che in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, e senza spendita del nome, promuovono e svolgono attività in favore della comunità e dell'interesse generale per condividere la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;
- c) Comune o Amministrazione:** il Comune di San Gemini nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- d) Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a Cittadini e Amministrazione di condividere sul piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale;
- e) proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai Cittadini attivi, diretta a proporre forme di intervento di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani. Gli interventi condivisi non devono configurarsi come forme di sostituzione dei servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le Leggi e i Regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune.
- f) patto di collaborazione:** accordo in forma scritta mediante il quale il Comune e i Cittadini attivi definiscono l'ambito e le modalità degli interventi di cura gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa in funzione delle finalità, obiettivi e risultati attesi, nonché le connesse attività di monitoraggio, rendicontazione e le relative responsabilità;
- g) interventi di cura:** attività volte alla protezione, conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani, di proprietà della Amministrazione; i Cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti nelle forme ammesse dall'ordinamento e secondo regole condivise con la Amministrazione. La cura può essere occasionale o periodica; di norma la cura non può sostituirsi a prestazioni altrimenti programmate dalla

Amministrazione bensì essere integrativa, complementare e migliorativa dei livelli di qualità perseguiti dalla Amministrazione.

h) gestione condivisa: programma di attività di valorizzazione, di norma a carattere periodico, dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai Cittadini e dall'Amministrazione finalizzata, dunque, a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione;

i) interventi di rigenerazione: programma di interventi di fruizione collettiva, di recupero, trasformazione e innovazione di un bene comune, o di parte di esso, che agisce sulla consistenza materiale del bene allo scopo di riportarlo alla funzionalità originaria ovvero di migliorare il profilo della funzionalità originaria. Tale interventi saranno caratterizzati da inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica, partecipi dei processi sociali, economici, tecnologici e ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città. Il programma può essere integrato da una proposta di cura continuativa o gestione condivisa.

l) attività solidaristiche: interventi portati avanti dai Cittadini attivi in ambito educativo, ricreativo e socio-assistenziale (in particolare a favore di utenti deboli come anziani fragili, non autosufficienti, persone con disabilità, persone in condizioni di povertà, disagio ed emarginazione), tutela e valorizzazione dei diritti. Sono altresì considerate attività solidaristiche, ai fini del presente regolamento, gli interventi di considerazione dei beni paesaggistici e degli ecosistemi;

m) spazi pubblici: aree verdi, piazze strade, marciapiedi, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati a uso pubblico;

n) servizi pubblici: attività, iniziative e programmi di intervento e servizi di interesse generale.

o) rete civica: piattaforme e ambienti digitali che promuovono e facilitano lo scambio di informazioni e esperienze.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI

La collaborazione e la programmazione condivisa tra Cittadini e Amministrazione si ispirano ai seguenti principi:

1. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e controllo, nonché gli obblighi dedotti nel patto di collaborazione, il Comune e i Cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e presuppongono che la volontà di collaborazione sia necessariamente orientata al perseguitamento esclusivo di comuni finalità di interesse generale;

2. solidarietà e responsabilità: il Comune e i Cittadini attivi cooperano alla realizzazione delle finalità condivise sottoscrivendo un patto di collaborazione, che stabilisce condizioni e modalità alle quali essi impegnano mezzi e attività di competenza e disciplina i rispettivi profili di responsabilità. L'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei Cittadini, quale elemento fondamentale nella relazione con i Cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione produca risultati utili e misurabili;

3. universalità e trasparenza: il Comune e i Cittadini attivi riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa e la conoscibilità delle azioni svolte e i risultati ottenuti;

4. fruizione collettiva e inclusività: la gestione del bene comune deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi Cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;

5. valorizzazione del pluralismo sociale e delle pari opportunità: la collaborazione tra il Comune e i Cittadini attivi valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità.

6. adeguatezza e differenziazione: gli accordi di collaborazione sono proporzionate alla natura, complessità e durata delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e sono differenziati a seconda della tipologia di bene comune, degli ambiti sociali al cui benessere sono funzionali, degli assetti patrimoniali ed economici eventualmente coinvolti;

7. sostenibilità: il Comune, nell'esercizio della discrezionalità delle decisioni che assume, verifica periodicamente che la collaborazione con i Cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici, non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e che permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale specificamente previste, potendo essa cessare per superamento anche di uno di tali limiti;

8. proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

9. completezza e informalità: il Comune richiede che la relazione con i Cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla Legge, in tal senso, le manifestazioni di interesse, sin dall'atto della loro proposta, dovranno contenere tutta la documentazione necessaria in ragione della natura dell'attività e degli interventi promossi. Nei restanti casi assicura la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i Cittadini attivi e commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, necessari a dare svolgimento alle attività oggetto del patto di collaborazione;

10. complementarietà: le attività solidaristiche promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza dell'Amministrazione. L'attività dei Cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo le modalità determinate dal patto, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune;

11. gratuità: gli interventi promossi dal presente regolamento sono gratuiti e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a un diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dall'Amministrazione comunale né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti. L'attività dei singoli Cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari diretti;

12. sussidi e agevolazioni: ogni aderente al patto di collaborazione sostiene indipendentemente i costi relativi alle proprie attività. Sono permesse forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nelle forme previste dal presente regolamento;

13. prossimità e territorialità: Il Comune di San Gemini riconosce nella comunità locale i soggetti e i Cittadini attivi da privilegiare per la valutazione delle proposte e la definizione dei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni e per le attività solidaristiche;

14. deflazione del contenzioso: il Comune e i Cittadini attivi favoriscono la conciliazione bonaria delle controversie dipendenti dai patti di collaborazione, nelle forme ammesse dall'ordinamento;

15. sperimentazione e gradualità: per garantire ai Cittadini e all'Amministrazione il miglior grado di efficienza, trasparenza e reciprocità circa la gestione amministrativa dei patti di collaborazione, sin dalla fase della loro formazione, tenuto conto delle reali capacità organizzative dell'apparato amministrativo del Comune di San Gemini, il presente regolamento, per i primi 3 anni dalla sua entrata in vigore, sarà applicato gradualmente, preferendo le manifestazioni di interesse riguardanti gli interventi relativi agli spazi pubblici e/o degli edifici o comunque interventi non definibili come complessi.

ARTICOLO 4 - I CITTADINI ATTIVI

1. La partecipazione e le attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, intese come concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, sono aperte a tutti i soggetti, singoli e associati, senza

necessità di ulteriore titolo di legittimazione. Nel caso di Cittadini minorenni, la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un Cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.

2. I Cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, sia come singoli, sia come formazioni sociali in cui esplicano la loro personalità, stabilmente organizzate, o meno.

3. Nel caso in cui i Cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con l'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno e la responsabilità di svolgere gli interventi previsti. In tal caso, i patti di collaborazione sono efficaci a condizione che la volontà della formazione sociale si sia formata in modo espresso e secondo il metodo democratico.

4. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i Cittadini che versino nella condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione.

5. La collaborazione tra Amministrazione e Cittadini attivi disciplinata dal presente regolamento non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, né di un rapporto di committenza con l'Amministrazione stessa.

6. È ammessa la partecipazione di singoli Cittadini ad interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani anche:

- a) per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità, come misura attuativa della "sospensione del procedimento penale con messa alla prova" e per le ulteriori fattispecie penali ammesse dall'ordinamento;
- b) come parte di misura alternativa alla detenzione o come parte del percorso trattamentale durante la pena detentiva;
- c) per lo svolgimento di attività di volontariato da parte di persone detenute in regime di art. 21 della Legge sull'Ordinamento Penitenziario, secondo le modalità previste dalla specifica normativa in materia.

7. Nella cura, nella gestione condivisa e nella rigenerazione dei beni comuni urbani l'Amministrazione può impiegare, secondo modalità concordate nei patti di collaborazione, giovani reclutati attraverso il Servizio Civile Nazionale.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI COLLABORAZIONE

1. Le proposte di collaborazione possono svilupparsi negli ambiti seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, promozione dell'inclusione, dell'integrazione culturale e della coesione sociale, del contrasto al degrado;
- attività solidaristiche, da intendersi come interventi di utilità sociale nella comunità, quali l'affiancamento a persone fragili per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro di ricette mediche e disbrigo di acquisti, ritiro documenti ed altro; supporto nei centri di aggregazione giovanile, nei centri pomeridiani nei minori, sostegno nei compiti scolastici; vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini di scuola;
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente, degli standard manutentivi garantiti dal comune e, in generale, della vivibilità e qualità degli spazi e servizi pubblici, promozione della protezione degli animali, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione del contrasto allo spreco, cultura dello sport e del benessere;

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio con attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; riqualificazione e rivitalizzazione dell'ambiente urbano, nonché la promozione della creatività urbana;
- promozione dell'innovazione digitale, partecipazione civica, della corretta informazione, del pieno accesso agli atti della pubblica amministrazione, della gestione e valorizzazione dei “dati aperti” in un'ottica di beni comuni digitali;
- promozione della cultura della *sharing economy*, del mecenatismo finalizzato all'interesse pubblico; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- promozione della cultura della legalità;

ARTICOLO 6 - IL RUOLO DELLE SCUOLE

1. L'Amministrazione Comunale promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni e delle attività solidaristiche.
2. L'Amministrazione Comunale collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

ARTICOLO 7 - INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI, SULLE RISORSE COMUNI E SUGLI EDIFICI

1. La collaborazione con i Cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. Ogni intervento deve preventivamente essere autorizzato dall'ente proprietario.

Gli interventi consentiti devono essere conformi alla normativa edilizia e urbanistica di settore e comunque rientrare tra quelli censiti agli artt. 3 comma 1 lett. b) ed art. 6 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii. come ripreso dalla normativa della Regione Umbria di cui alla L.R. 1 del 21/01/2015. Ogni altra tipologia di intervento non rientrante nella casistica di cui sopra, oltre che essere preventivamente autorizzato, deve seguire l'iter normativo afferente richiamato dalla normativa di settore sopra citata.

Trattandosi di spazi ed edifici pubblici, l'intervento esulante da quelli sopra richiamati, deve seguire percorsi programmati ed esecutivi coerenti con il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con particolar riferimento agli artt. 19 e 20 del citato Decreto.

L'intervento su edifici e più in generale sugli immobili di proprietà comunale all'interno di patti di collaborazione deve avere il requisito della fruizione collettiva da parte della cittadinanza. In questo ambito il consenso da parte dell'Amministrazione Comunale per l'avvio della formulazione del patto di collaborazione deve essere preventivo.

3. I Cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'amministrazione o proposti dai Cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dall'Amministrazione Comunale o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici, risorse comuni o edifici non inseriti nei programmi di manutenzione.

4. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

ARTICOLO 8 - GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI

1. Il patto di collaborazione può avere a oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato a uso pubblico.

2. I Cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I Cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene e per quanto riguarda lo spazio privato a uso pubblico non possono contrastare anche con l'uso pubblico e la proprietà privata del bene.

ARTICOLO 9 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

1. Il patto di collaborazione può avere a oggetto interventi di rigenerazione di un bene di proprietà del Comune, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei Cittadini attivi. In tal caso il Comune, valutata preventivamente l'opportunità della proposta, e verificato il rispetto di quanto all'art. 7 comma 2, rilascia autorizzazione all'esecuzione. Laddove l'intervento necessiti di preventive autorizzazioni di legge di qualsiasi natura, il Comune avvia i relativi procedimenti e ne interessa il proponente rimanendo di norma a carico di quest'ultimo l'acquisizione delle suddette autorizzazioni.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono comunque essere presenti: relazione illustrativa, documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed eventuali tavole grafiche laddove siano previste variazioni planimetriche o similari. Laddove l'intervento preveda un esborso economico diretto da parte del proponente e/o una partecipazione del Comune, la documentazione deve necessariamente ricomprendere un piano finanziario basato su riferimenti di prezzi congrui e certi per l'Amministrazione al fine di valutarne opportunità e programmarne la fattibilità.

Interventi che prevedano uno sviluppo progettuale da soggetti esterni all'Amministrazione, debbono prevedere le figure professionali previste per legge ed i progetti debbono conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i Cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

7. Gli interventi realizzati sono acquisiti al patrimonio comunale mediante accessione senza oneri a carico dell'Amministrazione.

8. Nel caso in cui la proposta di rigenerazione riguardi un bene comune non appartenente al demanio comunale, si adotta la presente disciplina laddove compatibile con le condizioni eventualmente richieste dal soggetto titolare del bene messo a disposizione.

ARTICOLO 10 - PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Amministrazione e i Cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni. Il patto sottoscritto costituisce titolo valido, anche se non in via esclusiva, per l'uso dei beni che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse. Non è ammesso il rinnovo tacito del patto di collaborazione.

2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.

3. Il contenuto del patto di collaborazione varia in relazione al grado di complessità degli interventi, dagli adempimenti tecnico-amministrativi eventualmente necessari, dalla durata della collaborazione, dalla occasionalità o dalla periodicità dell'intervento.

4. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e gli effetti attesi dal patto;
- b) le azioni di cura, gestione rigenerazione, ed il loro programma di massima;
- c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- d) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza e agli ambiti di responsabilità descritti nell'art. 26 del presente regolamento;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di San gemini dai Cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le forme di sostegno messe a disposizione dall'amministrazione comunale, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- l) le misure di monitoraggio e pubblicità del patto;
- m) eventuale affiancamento e supporto tecnico del personale comunale competente nei confronti dei Cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'eventuale applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;
- n) le cause di esclusione di singoli Cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere

realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

o) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei Cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;

p) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

q) le forme di pubblicità del patto di collaborazione

r) gestione delle controversie in via conciliativa

5. In assenza di specifica definizione valgono le disposizioni e i rinvii di cui al presente regolamento.

6. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

ARTICOLO 11 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE

1. La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale, non supera normalmente i tre anni; stante la sperimentalità del presente regolamento, per le proposte formulate nel primo anno dalla sua entrata in vigore, è prudente ridurre a un anno la durata normalmente prevista. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione dell'onere richiesto per gli interventi necessari alla cura, rigenerazione e gestione condivisa del bene in oggetto.

ARTICOLO 12 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

- PARTE GENERALE -

1. La funzione di gestione della collaborazione con i Cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo dell'Amministrazione Comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i Cittadini attivi, l'Amministrazione comunale individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, la "struttura" deputata al coordinamento delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione dei settori interessati, costituendo per il proponente il primo interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei Cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune che viene manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.

4. Il Comune manifesta e disciplina il proprio consenso nel patto di collaborazione, salvo l'ipotesi degli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lett. b in cui il consenso può essere manifestato *ex ante*, infatti, i Cittadini attivi accettano le regole previste così da intraprendere gli interventi di cura e di rigenerazione senza la necessità di ulteriori formalità.

5. Il Comune pubblica periodicamente un elenco dei beni comuni urbani che potranno formare oggetto di intervento indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i Cittadini attivi.

6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

ARTICOLO 13 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

- PARTE SPECIALE -

1. la gestione delle proposte di collaborazione possono distinguersi per le seguenti tipologie.
 - a) Proposta di collaborazione formulata dai Cittadini attivi in risposta a una sollecitazione dell'Amministrazione; in tal caso l'iter procedurale è generalmente definito da un avviso recante un elenco di beni comuni, approvato dalla Giunta comunale. Di norma, la ricezione delle proposte si conclude dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, salvo diversa previsione in relazione alla complessità dell'intervento; gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, in una sezione apposita. Nel caso in cui lo stesso bene sia oggetto di plurime proposte, sarà possibile effettuare un tentativo di armonizzarle, di concerto con i promotori.
 - b) Proposta di collaborazione presentata dai Cittadini attivi rientrante in moduli di collaborazione predefiniti dal Comune e addottati in ragione della tipicità, della maggior frequenza, della possibilità di pre-definire: presupposti condizioni e iter istruttorio per la loro attivazione oppure per la necessità di precedere strumenti facilmente attivabili nelle situazione di emergenza ambito;
 - c) Proposta di collaborazione presentata dai Cittadini attivi, negli ambiti e alle condizioni previste dal presente regolamento. In tal caso la struttura deputata al coordinamento della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento proposto, agli elementi conoscitivi forniti e, soprattutto, in relazione alla esaustività della documentazione fornita in sede di proposta. La struttura deputata al coordinamento comunica, altresì, l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria. In fase istruttoria le proposte dei Cittadini attivi possono essere rifiutate motivatamente entro 60 giorni dalla data di ricezione attestata dal protocollo generale solo a seguito di un tentativo di mediazione tra l'Amministrazione e il proponente che abbia dato esito negativo.
2. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere effetti pregiudizievoli della proposta stessa oppure ulteriori contributi o apporti.
3. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi coinvolti nonché alla Giunta comunale che farà pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle proprie linee di programmazione delle attività e di governo.
4. Il settore competente predisponde, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li comunica alla struttura deputata al coordinamento.
5. Qualora il settore competente ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere lo comunica al richiedente, alla struttura deputata al coordinamento, illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche eventualmente coinvolti nell'istruttoria.
6. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta del Comune.
7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione da parte del Cittadino attivo proponente. Il patto è sottoscritto per presa d'atto

anche da parte del sindaco del Comune. Il patto collaborativo rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del settore competente.

8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati su un'apposita sezione del sito istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

ARTICOLO 14 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali, salvo verifiche d'ufficio volte ad accertare danneggiamenti o pericoli per la pubblica incolumità tali da non rendere possibile il recesso senza ulteriori apprestamenti o messe in sicurezza o ripristini; il tal caso l'Amministrazione si sostituisce al proponente riservandosi il diritto di avviare le procedure volte al riconoscimento l'eventuale danno cagionato. Nel caso le attività avviate siano effettuate in modo non conforme ai patti, la Amministrazione può risolvere sin da subito unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

ARTICOLO 15 - ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI

1. I Cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento, compatibilmente alla disponibilità e sulla base delle discipline contenute nei regolamenti adottati dal Comune in materia.

ARTICOLO 16 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Ai sensi della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, il soggetto proponente assume la qualifica di “preposto” cui spetta l’obbligo di quanto previsto all’art. 19; l’Amministrazione Comunale può fornire, se ne ravvisi l’urgenza e per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni in sicurezza, i dispositivi di protezione individuale necessari, nei limiti delle proprie disponibilità.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi necessari per l’effettuazione dell’intervento, rispondenti alle normative di salute e sicurezza previsti per legge, debbono essere approntati dal soggetto proponente esonerando l’Amministrazione comunale dalla fornitura; laddove per comprovata necessità vengano forniti dal Comune in regime di comodato d’uso, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività; il servizio Tecnico del Comune effettuerà verifiche al momento della riconsegna volte ad accertarne l’idoneità.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri Cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. I Cittadini attivi nello svolgimento delle attività di cura dei beni comuni possono utilizzare strumentazioni ed attrezzature proprie. Le modalità di utilizzo sono disciplinate nello specifico dal singolo patto di collaborazione.

5. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 17 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto particolari azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che l’Amministrazione Comunale ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse

che i Cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano inadeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento del Servizio Tecnico comunale nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta, fermo restando quanto disposto dagli artt. 7 e 9 al riguardo.

ARTICOLO 18 - RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni. Nessuna contribuzione o rimborso potrà essere erogato dall'Amministrazione a fronte della sottoscrizione del patto di collaborazione.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario. Di norma la modalità di sostegno è rappresentata dalla messa a disposizione di sostegni di carattere strumentale nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai Cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

a) polizze assicurative;

b) costi relativi a servizi necessari secondo le priorità di sicurezza, coordinamento, formazione ed organizzazione dei Cittadini.

Oltre quanto stabilito nel patto di collaborazione ed ai punti a) e b), nessun altro rimborso può essere effettuato.

ARTICOLO 19 - DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

1. Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura, di sostegno alle attività oggetto del patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna all'Amministrazione, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto di collaborazione. Le donazioni possono essere modalizzate e le relative condizioni vengono integrate nel patto di collaborazione. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale. Per i lavori da realizzarsi a seguito di progettazione e/o autorizzazione, di cui all'art. 7, l'autofinanziamento deve correlarsi ai dettami degli artt. 19 e 20 del D. L.gs. n. 50 del 18/04/2016.

ARTICOLO 20 - AUTOFINANZIAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale agevola le iniziative dei Cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. Per i lavori da realizzarsi a seguito di

progettazione e/o autorizzazione, di cui all'art. 7, l'autofinanziamento deve correlarsi ai dettami degli artt. 19 e 20 del D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i Cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai Cittadini;
- c) il supporto e l'avallo dell'Amministrazione comunale ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

ARTICOLO 21 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai Cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai Cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra Cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei Cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

ARTICOLO 22 - AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE CD. FACILITAZIONI

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i Cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, alle attività solidaristiche o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i Cittadini attivi e gli uffici comunali.

ARTICOLO 23 - COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

1. L'Amministrazione comunale, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i Cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai Cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di Cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, e le esperienze di attività solidaristiche, facilitando ai Cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

ARTICOLO 24 - RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione tra i Cittadini e l'Amministrazione. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di Cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate, nei limiti degli eventuali stanziamenti economici stabiliti nel patto, si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

b) **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Laddove verifiche d'ufficio inerenti il corretto svolgimento del patto diano risultati non in linea con quanto in esso stabilito per mancanze e/o incompletezze, l'Amministrazione ne informa il proponente che è tenuto a completare quanto in mancanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Amministrazione di applicare l'art. 14.

Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate.

5. L'Amministrazione comunale sollecita i Cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

6. L'Amministrazione comunale si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i Cittadini quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

ARTICOLO 25 - PREVENZIONE DEI RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Amministrazione promuove la formazione dei Cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi alle attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 16, i Cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre e prevenire i rischi sulla salute e sulla sicurezza.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più Cittadini attivi, il proponente assume la carica di datore di lavoro (art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) all'interno dell'organizzazione del patto ed individua un preposto (art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile causati a beni oggetto dei patti di collaborazione e a terzi nello svolgimento degli interventi connessi ai beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. L'Amministrazione Comunale può favorire la copertura assicurativa dei Cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ

1. I Cittadini attivi realizzano in autonomia le attività e gli interventi oggetto dei patti di collaborazione. I Cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose nell'esercizio della propria attività, esonerando in tal senso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25.
2. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse ai compiti di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche concordati tra l'amministrazione e i Cittadini. A titolo esemplificativo, la responsabilità dei Cittadini attivi riguarda:
 - a) custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;
 - b) regolarità delle procedure di selezione degli appaltatori e conformità degli interventi alle regole dell'arte;
 - c) conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti, nel rispetto del D.M. 37 del 22/01/2008;
 - d) sicurezza generale dei Cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;
 - e) sicurezza dei Cittadini attivi impegnati nelle attività di rigenerazione, rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ad esempio negli interventi riguardanti edifici scolastici;
 - f) sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione, nel pieno rispetto del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773 del 18/06/1931, con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;
 - g) protezione dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di *privacy*;

h) smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento, non formalizzate in convenzioni sottoscritte dal Comune, potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini e la partecipazione di quest'ultimi alle scelte inerenti all'azione amministrativa locale, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i Cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, alla messa in atto di attività solidaristiche e alla espressione di pareri e progettualità.

ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE E Sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Le norme qui contenute sono sottoposte a un periodo di sperimentazione della durata di tre anni e verrà applicato gradualmente, preferendo le manifestazioni di interesse riguardanti gli interventi relativi agli spazi pubblici e/o degli edifici o comunque interventi non definibili complessi.

3. Durante il periodo di sperimentazione l'Amministrazione comunale verifica, con il coinvolgimento dei Cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Codice Civile, al D.P.R. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii. come recepito dalla normativa della Regione Umbria di cui alla L.R. n. 1 del 21/01/2015, al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, al D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e in generale alla normativa vigente *ratione materiae*, compresa la disciplina sugli eventi pubblici e sulla sicurezza.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.